

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Secondo direttiva 1907/2006/CEE
REACH Reduction, Evaluation, Authorization , Chemical Products

Gentile Cliente

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 396 del 30.12.06 del regolamento (CE) n. 197/2006 e la successiva rettifica del 29.05.2007 concernente la Registrazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche si è definito il regolamento Reach il cui obiettivo è quello di permettere un utilizzo responsabile di tutte le sostanze chimiche.

Tutti i prodotti progettati, costruiti e distribuiti nel mercato dalla nostra azienda, non rilasciano in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, nessuna sostanza pericolosa sia per la salute umana, sia per l'ambiente. Questa fondamentale prerogativa non soddisfa le condizioni dettate dall'Art.7 , paragrafo 1 , Capo 1 , Titolo II e ci esenta quindi dalla registrazione e dalla notifica delle sostanze chimiche contenute. Non possiamo invece garantire i nostri prodotti nel caso in cui vengano utilizzati al di fuori delle condizioni di uso descritte nei manuali d'utilizzo e manutenzione , cosiddette condizioni "normali" per i quali sono stati concepiti e realizzati. Ogni altra condizione di utilizzo dei nostri prodotti (alte o basse temperature, pressioni, depressioni, contatto con sostanze chimiche e/o biologiche e quant'altro non espressamente specificato per l'uso normale) deve essere comunicata per iscritto al nostro ufficio tecnico, il quale provvederà a valutare il caso specifico.

Allo stato attuale i polimeri (plastiche) sono esentati dalla fase di registrazione nel REACH (Art. 2 punto 9 del regolamento) , precisando , comunque, che la Commissione Europea si è riservata di rivedere entro giugno 2019 questa posizione. Per quanto riguarda i componenti di natura siderurgica quali acciaio, ottone, zama, alluminio, bronzo e rame presente nei nostri prodotti, al momento sono considerati articoli senza rilascio di sostanze intenzionali e quindi non soggette al vincolo della pre-registrazione (Art. 7 comma 1 punto b). Le uniche sostanze aggiuntive, che potrebbero ipoteticamente rientrare tra quelle con obbligo di registrazione sono i prodotti per la verniciatura, trattati ampiamente in quantitativi inferiori ad 1 tonnellata annua e con concentrazioni inferiori allo 0,1 % in peso/peso prodotto, perciò ai sensi anche dell'Art. 33 del regolamento sono esentate dall'obbligo di pre-registrazione.

Abbiamo attivato una indagine con tutti i nostri fornitori per verificare la loro posizione rispetto al regolamento REACH. I più importanti fornitori ci hanno già certificato di essere approvati REACH oppure di aver attivato un progetto REACH.

Ci impegniamo, una volta stabilita definitivamente la situazione di tutta la filiera produttiva che ci coinvolge, ad adempiere a tutti gli obblighi legislativi che ci competono.

Il legale Rappresentante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvio Scusimanno'.